

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

***Lipe del IV° trimestre in scadenza a fine mese***di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

**Bilancio di sostenibilità**

Scopri di più

Entro il prossimo **28.2.2025** deve essere presentata la **Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva**, in gergo **Lipe**, relativa al **quarto trimestre 2024**.

Si ricorda, infatti, come la Lipe debba essere presentata da parte di **imprese e professionisti** con **cadenza trimestrale**, entro l'**ultimo giorno del secondo mese successivo** al termine di **ogni trimestre** solare, così come previsto dall'[articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010](#).

La **periodicità** di trasmissione è la stessa tanto per i **soggetti che liquidano l'Iva mensilmente**, quanto per coloro che liquidano l'Iva con cadenza **trimestrale** per effetto di specifica **opzione** ex [articolo 7, D.P.R. 542/1999](#) oppure per espressa previsione normativa, ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera e\), D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) (quindi "per natura").

Sono tempestive le Comunicazioni trasmesse nei termini, ma **scartate** dal servizio telematico, se **ritrasmesse entro i 5 giorni successivi** alla data di comunicazione di scarto. L'invio si perfeziona con il rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate della **ricevuta di presentazione** telematica.

Se per lo stesso trimestre vengono trasmesse più Comunicazioni, quello valido è l'**ultimo** file inviato, a tutti gli effetti **sostitutivo** dei precedenti. Si tratta di una **regola di ordine generale** che trova applicazione anche in caso di reinvio effettuato per **correggere** errori od omissioni **oltre il termine ordinario**.

Al fine di evitare la trasmissione della Lipe del quarto trimestre dell'anno, è possibile presentare **entro il 28.02.2025**, quindi entro lo stesso termine, il **modello Iva 2025**. Ad ogni modo, l'anticipazione dell'adempimento della dichiarazione annuale rappresenta una **libera scelta** del contribuente, che **porta come beneficio quello dell'esonero dall'obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni**.

Se, invece, i dati delle liquidazioni dell'ultimo trimestre del 2024 sono presentati

**autonomamente** con la Lipe, la loro eventuale correzione comporta la compilazione del **quadro VH** della dichiarazione annuale Iva da presentare **entro la scadenza ordinaria del 30.4.2025**.

Peraltro, la compilazione del quadro VH è prevista anche qualora si **debbero variare o trasmettere i dati delle comunicazioni delle liquidazioni già presentate** o precedentemente omesse, in relazione ai **primi 3 trimestri** del 2024 e che non **siano già stati oggetto di regolarizzazione** con ricorso al ravvedimento operoso.

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre **in assenza di dati da indicare**, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento **non hanno effettuato alcuna operazione**, né attiva né passiva).

L'obbligo, invece, sussiste **nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito** proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal **terzo trimestre 2024 non emergono crediti da riportare**, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è **esonero** dalla presentazione della Comunicazione **relativa al quarto trimestre 2024**.

Sono poi **esonero** dalla presentazione delle Comunicazione, i soggetti passivi **non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva** o all'**effettuazione delle liquidazioni periodiche**, sempre che, nel corso dell'anno, non **vengano meno le predette condizioni di esonero**.

Nello specifico, possono **beneficiare dell'esonero alla Lipe**:

1. i soggetti che, nel periodo d'imposta, **non hanno effettuato alcuna operazione**, né dal lato attivo né dal lato passivo;
2. i soggetti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti** ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#) (con esclusione di quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell'articolo medesimo), laddove abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972](#) (circolare n. 19/363378/1979);
3. i soggetti che hanno aderito al **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile, di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#);
4. i soggetti che hanno aderito al **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014](#);
5. i produttori agricoli che applicano il **regime Iva speciale** di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#).